

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

"LA CAPITANIO 1926 APS"

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita in forma di Associazione di promozione sociale l'Associazione denominata: "La Capitanio 1926 APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lovere e la sua durata è illimitata
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

Promuovere azioni di valorizzazione del territorio grazie al recupero di beni storici di interesse generale, diffondere una cultura di attenzione e studio delle tradizioni e della storia dei luoghi, implementare attività turistiche e di interesse sociale.

In particolare i soci si impegneranno nella preservazione della storica Motonave 'La Capitanio' con l'intenzione di trasformarla in un museo navigante, a memoria dell'epopea della navigazione sul Sebino.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso.

2. In particolare l'Associazione si propone:

- La cura e mantenimento in esercizio per tramite di contratto di armamento dell'imbarcazione storica da diporto "La Capitano" effettuando le manutenzioni ordinarie e straordinarie finalizzate ad una valorizzazione del bene che costituisce un patrimonio culturale storico e sociale del lago d'Iseo.

- L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali, dovrà relazionarsi con le Autorità pubbliche soprattutto locali per costruire un modello di promozione anche turistica del lago d'Iseo.

- Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative quali ad esempio la Lega Navale ovvero l'ASI, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- L'associazione si propone di organizzare manifestazioni, convegni ed altri eventi culturali tutti a carattere non commerciale e finalizzati a coinvolgere istituti scolastici, associazioni e fondazioni del territorio a carattere pubblico e privato e singoli soggetti che condividono gli scopi ideali qui prefissati.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, per una gestione economica sostenibile, l'imbarcazione potrà essere noleggiata a terzi anche privati.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5

Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

